

In primo piano

Analisi dei contenuti

Questo decreto legislativo innova in materia di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado e di insegnante tecnico-pratico nella scuola secondaria di secondo grado, sia su posti comuni che di sostegno, attraverso una selezione del personale docente basata esclusivamente su procedure concorsuali, con successivo percorso formativo e di tirocinio di durata triennale. E' prevista una fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema.

PRO >>> Aspetti positivi

- Ci sono aspetti che possono essere condivisi, come quello che tende ad individuare un sistema di reclutamento chiaro, trasparente e uguale per tutti, che possa rappresentare una garanzia nella selezione del personale, per una scuola efficace ed efficiente, che sappia coniugare la forte tradizione culturale con la modernità che le innovazioni hanno introdotto nel Paese e nella società. Il tutto come risposta ad una sollecitazione e ad una esigenza concreta avvertita dalla scuola italiana di cui le parti sociali, ed in particolare la Uil scuola, si sono fatti interpreti e portavoce.
- Positiva anche la cadenza biennale dei concorsi che dovrebbe evitare, come accaduto in passato, il riprodursi del fenomeno del precariato.

CONTRO >>>Aspetti critici

- **Un percorso troppo lungo** - studi universitari, superamento di un concorso selettivo con più prove, percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio - eccessivo e non attrattivo per molte delle professionalità della scuola che possono trovare impieghi più immediati e remunerativi, specie nelle zone economicamente sviluppate. E' facile supporre che ciò aumenterà lo squilibrio attuale per cui i docenti saranno al Sud e i posti al Nord.
- La **retribuzione** e lo **status** di 'docente in perfezionamento' sono materie contrattuali e in quanto tali vanno espunte dal testo.
- Il nuovo titolo, che si acquisisce attraverso il corso, come "specializzazione", non si comprende perché non sia considerato **titolo abilitante**. Può generare confusione con il vecchio titolo di specializzazione per il sostegno; il concetto di abilitazione, titolo da sempre propedeutico all'insegnamento, invece rimarca l'autonomia professionale e la libertà di insegnamento.
- Sono prevedibili le difficoltà, nonché l'inutilità nella costituzione di una **Conferenza nazionale** poiché agli eventuali componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e non sono esonerati dall'attività didattica. Sarà solo un luogo di scambio di informazioni e proposte eterodiretto da che costituisce la commissione.
- Manca una vera **fase transitoria**, un percorso 'agevolato' per il personale in GAE, per i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento e al personale inserito nelle graduatorie di terza fascia d'istituto con 36 mesi di servizio.
- Troppo generica la **riserva di posti** per questo personale. Nella definizione dell'aliquota di posti da riservare bisognerebbe essere più precisi e tener conto dei numeri relativi al fenomeno da "sanare" che deve riguardare tutti i precari, sia pure con una graduazione delle varie situazioni.
- Manca il raccordo con **reclutamento della scuola primaria**.



Attenzione a :

Si definisce un percorso alternativo e discriminatorio che nessuno si aspetta di leggere su un decreto: «è considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza presso una scuola paritaria».

Se si sceglie di insegnare nella scuola privata, pur non aver superato il concorso, o essendo stato bocciato, si troverà una strada spianata e parallela per l'accesso al triennio, con la recondita speranza che tramite ricorso, si possa raggiungere il ruolo nella scuola statale, senza dover andare neanche all'estero come già oggi succede per acquisire l'abilitazione. Una priorità di accesso che crea altre disparità, nuove ingiustizie, veramente inaccettabili.

La proposta Uil Scuola

- “ Una netta distinzione tra formazione iniziale e tirocinio: la prima di competenza dell'Università, la seconda della scuola.
- “ L'accesso al concorso dovrebbe essere previsto già dal IV anno di università, ultimo anno per laurearsi (tesi) e abilitarsi. Il superamento del concorso dovrebbe aprire la strada al contratto a tempo indeterminato, con la frequenza di un anno di tirocinio (retribuito) e un altro anno con un contratto di lavoro utile come anno di prova, superato il quale, si acquisisce il contratto a tempo indeterminato.
- “ Definire per contratto (debitamente finanziato) il ruolo unico docente, visto che i requisiti di accesso sono i medesimi anche per gli insegnamenti tecnico pratici.
- “ Occorre un provvedimento ponte che nella fase transitoria determini le condizioni per eliminare le sacche di precariato e gli squilibri territoriali non risolti dalla legge 107/2015. In alternativa prevedere, nella fase transitoria che l'attuale decreto definisce male e con molti buchi, una soluzione che, definitivamente, elimini il precariato, così come stabilito nell'accordo con il Governo del 30 novembre.

In particolare, per una questione di giustizia sostanziale, occorre:

- assorbire tutti i docenti nelle GAE.
- immettere in ruolo tutti gli abilitati, prioritariamente con 360 giorni di servizio.
- consentire il conseguimento dell'abilitazione ai docenti con 360 giorni di servizio tramite colloquio.
- anche al fine di superare gli attuali squilibri territoriali Nord-Sud, appare utile prevedere una fase di corso-concorso alla quale possano accedere gli insegnanti non abilitati che non hanno i 360 giorni di servizio.